

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA O CONSULENZA AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 276.

Art. 1 Conferimento di incarichi esterni

1. Per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione si applica, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008), la disciplina del presente regolamento.
2. L'affidamento degli incarichi a soggetti esterni è finalizzato all'acquisizione di apporti professionali per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.
3. La presente regolamentazione non si applica per l'affidamento delle seguenti tipologie di incarichi, in quanto disciplinate in modo specialistico da disposizioni di legge:
 - incarichi per la difesa e rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, nonché per la predisposizione di statuti societari in cui l'Ente è parte interessata;
 - incarichi relativi a prestazioni per l'esecuzione di lavori pubblici ed opere pubbliche;
 - incarichi per la redazione di strumenti di pianificazione;
 - incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e del Nucleo di valutazione;
 - incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente.
4. Esulano altresì dalla presente regolamentazione le prestazioni consistenti nella resa di servizi riconducibili a contratti di appalto per le quali si applicano le disposizioni normative vigenti.

Art. 2 Condizioni di ammissibilità

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'Amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti dotati di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
 - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 3 Incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione

Definizioni Incarichi di studio

Gli incarichi di studio hanno ad oggetto l'effettuazione di analisi, di indagini conoscitive, di approfondimenti o di verifiche e l'acquisizione di informazioni e di dati. A termini dell'art. 5 del DPR n. 338/1994 che determina il contenuto di tali tipi di incarichi, essi si concludono sempre con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

Incarichi di ricerca

Presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione e, come per gli incarichi di studio, hanno ad oggetto l'effettuazione di analisi, di indagini conoscitive, di approfondimenti o di verifiche e l'acquisizione di informazioni e di dati.

Incarichi di consulenza

Consistono nella richiesta di pareri e valutazioni tecniche ad esperti esterni per assicurare all'Amministrazione supporti specialistici, il cui contenuto coincide con il contratto di prestazione d'opera intellettuale (ex artt. 2229 – 2238 codice civile).

Valgono a titolo indicativo le seguenti esemplificazioni:

- studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'Amministrazione committente;
- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
- consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'Amministrazione.

Incarichi di collaborazione

Con l'affidamento dei c.d. incarichi di collaborazione esterna si instaurano rapporti di lavoro autonomo.

La disciplina giuridica di tali rapporti di lavoro va ricercata nel Titolo III del Libro V del c.c. relativo, da un lato, al contratto d'opera (artt. 2222 – 2228 c.c.) ovvero al contratto avente ad oggetto il compimento, a titolo oneroso, di un'opera o di un servizio con lavoro prevalentemente proprio e, dall'altro, al contratto d'opera intellettuale (artt. 2229 – 2238 c.c.) ovvero al contratto volto personalmente da coloro che esercitano attività professionali, vale a dire attività il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in Albi e/o Elenchi (es.: avvocati, ingegneri, architetti, giornalisti, medici, etc.).

Sono tali a titolo esemplificativo anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e i rapporti di lavoro occasionale.

Art. 4 Affidatari

1. Gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione possono essere affidati a:
 - a) università o loro strutture organizzative;
 - b) società enti e altri istituti a partecipazione pubblica;
 - c) società, fondazioni e persone giuridiche private;
 - d) professionisti, anche associati, e soggetti cui è notoriamente riconosciuta una specifica esperienza o competenza, anche nell'ambito di professioni non regolamentate;
 - e) docenti universitari;
 - f) soggetti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria.

Art. 5 Affidamento dell'incarico

1. Per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento si applicano le procedure comparative di cui al successivo art.9.
2. Relativamente all'affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza l'Amministrazione, può chiedere l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, nonché la documentazione comprovante l'esperienza maturata, anche in relazione all'incarico da affidare.
3. Il provvedimento di affidamento dell'incarico contenente l'indicazione dei soggetti percettori, la ragione e l'ammontare del compenso deve essere pubblicata sul sito web dell'Ente. La pubblicazione dovrà essere successivamente aggiornata con l'indicazione dell'importo effettivamente erogato.
4. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 6 Incompatibilità e durata

1. Gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione non possono essere affidati:
 - a) a soggetti in conflitto di interesse con l'Amministrazione;
 - b) a componenti di comitati e organismi collegiali già costituiti presso l'Ente, comunque denominati, per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza rientranti nei loro compiti.
2. Gli incarichi possono essere affidati per una durata massima di un anno.
Il provvedimento di affidamento dell'incarico, tuttavia, può motivatamente disporre l'attribuzione di un nuovo incarico allo stesso soggetto o la previsione di una durata superiore all'anno, in ragione delle caratteristiche della prestazione richiesta.

Art. 7 Corrispettivo per incarichi di studio, ricerca e consulenza

1. Il compenso per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza è commisurato alla professionalità posseduta dal soggetto affidatario, all'impegno richiesto, alla complessità della prestazione e alla sua durata.
2. Il compenso può essere corrisposto in modo frazionato, a scadenze predeterminate, durante l'espletamento dell'incarico.

Art. 8 Corrispettivo per incarichi di collaborazione

1. Nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, qualora non sia possibile utilizzare personale dipendente per lo svolgimento di attività anche ordinarie, possono essere motivatamente affidati incarichi di collaborazione a soggetti esterni, nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro.
2. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività. Dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro, ferma restando la necessità che sia proporzionato all'attività da svolgere nonché alle utilità conseguite dall'Amministrazione.
3. La liquidazione del corrispettivo avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 9 Procedure comparative per il conferimento di incarichi

1. Il presente articolo disciplina le procedure comparative per il conferimento degli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, ai sensi dell'art. 7, comma 6 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nonché degli altri incarichi professionali di cui all'art. 1.
2. Per gli incarichi che comportano un compenso di importo superiore ad € 20.000,00 è adottata la procedura di cui ai seguenti commi.
3. Con determinazione del funzionario responsabile del settore interessato al conferimento dell'incarico, viene approvato un apposito avviso contenente le seguenti informazioni:
 - la natura della collaborazione (occasionale o coordinata e continuativa) o dell'incarico e l'impegno temporale previsto;
 - i requisiti professionali richiesti (titoli di studio, specializzazioni, esperienze professionali, ecc.);
 - i termini e le modalità per la presentazione della domanda;
 - la durata del contratto;
 - il compenso lordo complessivo previsto;
 - le modalità di svolgimento della procedura per l'assegnazione dell'incarico, da effettuare mediante colloquio e/o comparazione di curriculum professionali;
4. L'avviso, oltre ad essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet, viene pubblicizzato nelle forme ritenute più opportune, in relazione alla tipologia dell'incarico da conferire.
5. All'espletamento della procedura comparativa, provvede una apposita commissione, composta da tre componenti, dipendenti dell'Ente, di cui uno anche con funzioni verbalizzanti, nominata e presieduta dallo stesso Responsabile interessato al conferimento dell'incarico.
6. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.
7. Con determinazione dello stesso funzionario è approvato l'elenco dei soggetti idonei. L'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva o paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti ai quali affidare l'incarico, in base alle esigenze dell'Amministrazione. La scelta è effettuata da funzionario sulla base di una valutazione comparativa basata sui

seguenti parametri: tipologia dell'incarico da affidare, rilevanza del curriculum vitae e qualificazione professionale posseduta dal candidato.

8. Per gli incarichi che comportano un compenso pari o inferiore ad € 20.000,00 è ammesso il conferimento diretto sulla base di comprovata esperienza professionale e specializzazione universitaria o in alternativa una procedura semplificata indicata ai seguenti commi.

9. Il Responsabile del Servizio interessato al conferimento dell'incarico, effettua la comparazione tra le domande ed i curriculum acquisiti agli atti dell'Ente, aventi caratteristiche professionali coerenti con l'incarico da conferire.

10. L'individuazione del candidato prescelto al conferimento dell'incarico è effettuata dal Responsabile del servizio sulla base dell'esperienza e della qualificazione professionale possedute nelle materie oggetto dell'incarico.

11. Con determinazione dello stesso funzionario è approvato il disciplinare d'incarico, dando atto, nelle premesse, dei criteri professionali adottati per l'individuazione del soggetto prescelto.

Art. 10 Limiti della spesa annua per incarichi e consulenze

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 244/2007 il limite massimo della spesa per gli incarichi e le consulenze viene definita annualmente in sede di approvazione del Bilancio di Previsione ed è determinata sulla base della programmazione delle attività previste nella relazione previsionale e programmatica comunque tenendo conto del rispetto delle disposizioni finanziarie relative alla dinamica di tale spesa e dei vincoli del patto di stabilità.

Articolo 11 – Norma di rinvio

1. Per quanto non stabilito dal presente disciplinare, si rinvia a quanto previsto dalla normativa in materia di contratti di prestazioni d'opera, ai sensi degli art.2222 e segg. del codice civile.